



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 31 DEL 14-05-2018

**Oggetto: Approvazione Regolamento della "BANCA ORE"**

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **13:45** in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
<b>Pelagotti Barbara</b>	<b>P</b>	<b>Sindaco</b>	
<b>PANICONI Michele</b>	<b>P</b>	<b>Vice Sindaco</b>	
<b>BOSI Marcello</b>	<b>P</b>	<b>Assessore</b>	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Presidente **Barbara Pelagotti** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, sulla base delle esigenze reali del servizio, le prestazioni di lavoro straordinario, pur non dovendosi ritenere come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dello stesso a norma dell'art. 38 C.C.N.L. in data 14.09.2000 (code contrattuali), qualora si rendessero indispensabili, per il buon funzionamento delle attività dell'Ente, devono essere svolte previa autorizzazione;

Dato atto che l'art.38bis del C.C.N.L. del 14.09.2000 ha istituito la Banca delle ore, che consiste in un conto individuale per ciascun lavoratore delle ore straordinarie effettuate, al fine di consentirne la fruizione, in modo retribuito o come permessi compensativi;

Considerato che il Regolamento comunale per la disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti, approvato con propria precedente delibera n. 48 del 02.10.2017 all'art. 10 dello stesso Regolamento è previsto che ai sensi dell'art. 38bis del CCNL del 14.09.2000 può essere istituita per i dipendenti la Banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore in modo da consentire ai dipendenti di poter fruire in modo retribuito o come permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario;

Dato atto, altresì, che l'art. 10 del suddetto Regolamento al 2<sup>a</sup> comma prevede che l'applicazione dell'istituto della banca ore è rimandata alla contrattazione decentrata per poter stabilire il numero delle ore da destinarvi;

Ritenuto, pertanto, precisare che, fino all'applicazione della contrattazione decentrata per la costituzione della banca ore prevista dall'art. 38bis del CCNL, il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti sarà previsto nel limite complessivo di 50 ore annue per dipendente, la possibilità ai fini del recupero delle prestazioni di lavoro straordinario entro l'anno di riferimento, le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore ..anche come permessi compensativi per le necessità personali (esaurito il fondo per retribuire lo straordinario), l'utilizzo come riposi compensativi delle ore non retribuite sarà reso possibile con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio e comunque previa autorizzazione del responsabile del servizio a cui il dipendente risulta assegnato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

PER TUTTO quanto in premessa

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale è istituita la Banca ore precisando che fino alla contrattazione decentrata per stabilire l'istituzione della Banca Ore prevista dall'art. 38bis CCNL del 14.09.2000, il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti sarà previsto nel limite complessivo di 50 ore annue per dipendente, la possibilità ai fini del recupero delle prestazioni di lavoro straordinario entro l'anno di riferimento, le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore anche come permessi compensativi per le necessità personali (esaurito il fondo per retribuire lo straordinario), l'utilizzo come riposi compensativi delle ore non retribuite sarà reso possibile con

riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio e comunque previa autorizzazione del Responsabile del servizio a cui il dipendente risulta assegnato;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla R.S.U. aziendale e alle OO.SS. territoriali;

Con separata votazione unanime, favorevole e palese viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

## REGOLAMENTO

Indice:

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Prestazioni di lavoro straordinario

Art. 3 Conto individuale per lavoratore

Art. 4 Prelevamenti e immissione nel conto

Art. 5 Utilizzo delle ore

Art. 6 Pagamento delle maggiorazioni

Art. 7 Riposi compensativi

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la “banca delle ore”. Questo istituto realizza la flessibilità dell’orario di lavoro consentendo ai dipendenti dell’ente la possibilità di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate.

Art. 2 Prestazioni di lavoro straordinario

Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale fuori dell’orario di lavoro. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Responsabili di settore che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare particolari situazioni.

Art. 3 Conto individuale per lavoratore

A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o prelevare ore dal conto a lui intestato a seconda delle necessità. Il lavoratore potrà trovarsi in credito o in debito di ore di lavoro. Il servizio personale provvederà ad evidenziare nei prospetti orari mensili dei dipendenti il numero delle ore accantonate. Il conto individuale annuo spettante a ciascun lavoratore è determinato dal Responsabile di Settore e dovrà corrispondere al limite massimo di ore di lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL ‘99, salvo eventuale modifica da apportare in sede di contrattazione decentrata. I singoli Responsabili di Settore avranno la facoltà di ridistribuire il monte di ore complessivo assegnato al settore, in occasione dell’assegnazione dei fondi per il pagamento delle ore di lavoro straordinario, in funzione delle esigenze organizzative e di servizio nonché tenuto conto delle esigenze personali e familiari del personale dipendente. In questa ipotesi il Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio personale il numero di ore assegnato ai lavoratori.

Art. 4 - Prelevamenti e immissioni nel conto

Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dal Responsabile di Settore. L’accantonamento avverrà sulla base di una formale richiesta da parte del dipendente e le ore accantonate resteranno a disposizione per essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione, pena l’azzeramento dell’eventuale credito orario. Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad es. in occasione di Elezioni, Statistiche, Censimenti)

Art. 5 – Utilizzo delle ore

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione, nel caso in cui sia stata preventivamente autorizzata e prevista la relativa liquidazione, o come riposi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. E’ previsto un limite minimo per i prelevamenti di ore utilizzate come riposi compensativi stabilito in 1 (una) ora. Non confluiscono nella

Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad es. in occasione di Elezioni, Statistiche, Censimenti)

**Art. 6 – Pagamento delle maggiorazioni**

Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno pagate il mese successivo a quello di effettuazione dello stesso. A tal proposito i Responsabili di Settore sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di autorizzazione all'ufficio personale entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di maturazione. Relativamente alle ore di straordinario non immesse nel conto Banca ore si rimanda alla contrattazione decentrata vigente

**Art. 7 – Riposi compensativi**

L'utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste dovranno essere motivate e presentate con congruo anticipo, di regola una settimana; avranno precedenza le richieste motivate da lutti o malattie di familiari di 1° grado (genitori o figli). Il Responsabile di Settore potrà motivare il loro differimento per effettive esigenze di servizio.

Il Presente Regolamento si applica qualora diviene esecutiva la presente delibera. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente regolamento.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*

*I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarità tecnica

Data 07-05-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Barbara Pelagotti